

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Fallimento, stato passivo, termine per proporre opposizione: raccomandata del curatore e procedimento notificatorio speciale**

*Il termine di quindici giorni per proporre opposizione allo stato passivo decorre, ai sensi della L. Fall., art. 98, come risultante a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 102 del 1986, dal momento in cui la raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore dà notizia al creditore della esclusione o dell'ammissione con riserva, viene recapitata al domicilio del destinatario, secondo le previsioni dell'art. 38 del regolamento postale approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, senza possibilità di aver riguardo alle norme in tema di notificazioni dettate dagli artt. 138 e segg. del codice di rito o dalla L. 20 novembre 1982, n. 890.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.10.2014, n. 20724**

*...omissis...*

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., artt. 93 e 98, e formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, il seguente quesito: *atteso che - a seguito della pronuncia della C. cost. n. 102 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 98 nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni per l'opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dalla data del suo deposito - il curatore deve procedere a comunicare l'avvenuto deposito, talché il termine per l'impugnazione dello stato passivo deriva da tale comunicazione, statuisca Codesta Ecc. ma Corte di Cassazione se integri il vizio di violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 93 e 98 la sentenza che deduca la necessità che detta comunicazione sia inviata solo con il mezzo della raccomandata a.r.*

2.1.1.- Il motivo è infondato.

3.1.- Il primo motivo è infondato perché il termine di quindici giorni per proporre opposizione allo stato passivo decorre, ai sensi della L. Fall., art. 98, come risultante a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 102 del 1986, dal momento in cui la raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore dà notizia al creditore della esclusione o dell'ammissione con riserva, viene recapitata al domicilio del destinatario, secondo le previsioni dell'art. 38 del regolamento postale approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, senza possibilità di aver riguardo alle norme in tema di notificazioni dettate dagli artt. 138 e segg. del codice di rito o dalla L. 20 novembre 1982, n. 890. In tale formulazione, il citato L. Fall., art. 98, manifestamente non si pone in contrasto con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., avuto riguardo al fatto che la stessa Corte costituzionale ha individuato nella raccomandata un mezzo idoneo ad assicurare la conoscibilità dell'atto comunicato, e tenuto conto che la consegna della raccomandata a persone legate al destinatario da rapporto familiare e di convivenza, ovvero da altro rapporto cui consegua un obbligo di ulteriore consegna al destinatario medesimo, garantisce effettività al diritto di difesa (Sez. 1, n. 2989/2006).

E' vero, peraltro, che l'elezione di domicilio da parte di uno dei creditori istanti L. Fall., ex art. 93, comma 2 comporta che tutte le successive notificazioni vengano compiute al domicilio eletto, e non presso altro luogo mentre, in mancanza della detta elezione di domicilio, le notificazioni vanno eseguite presso la cancelleria del tribunale (Sez. 1, n. 9016/2000). Senonché, come ha rilevato il giudice del merito, nella concreta fattispecie il curatore non ha provato di avere inviato la raccomandata ai sensi della L. Fall., art. 97, al creditore presso la cancelleria né, all'uopo, è sufficiente il mero deposito dello stato passivo.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. Violazione dell'art. 2697 c.c. per la parte in cui la sentenza ha statuito in merito alla piena efficacia probatoria del giornale nautico in assenza di uno specifico motivo di impugnazione da parte della appellante.

Formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: *atteso che l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione valuti codesta Ecc.ma Corte se la decisione del Giudice di appello estesa ad un punto non ricompreso nel dibattito esposto nei motivi di impugnazione comporti violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. o comunque del principio devolutivo dell'appello, considerando che la questione affrontata dal Giudice di appello è da considerarsi pacifica in forza del principio di pregiudizialità logico giuridica da cui muove l'appellante e del suo comportamento processuale.*

2.2.1.- Il motivo è infondato.

Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. per tutte, Sez. 1, n. 1651/2014), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione.

Nella concreta fattispecie il tribunale si era limitato ad affermare che i documenti prodotti non appaiono decisivi ai fini che qui interessano, sì che qualsiasi affermazione contraria dell'appellante (come nella concreta fattispecie) era sufficiente a rendere specifico il motivo di appello, non potendo certo immaginare, l'impugnante, la ragione per la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto non decisivo il giornale di bordo né, tanto meno, poteva contestare l'applicabilità dell'art. 2710 c.c. in luogo dell'art. 178 cod. nav., perché in quella frase ermetica non vi era alcun accenno alla disciplina giuridica applicata.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 178 cod. nav. in relazione all'art. 2710 c.c. per la parte in cui la sentenza impugnata ha affermato l'efficacia probatoria e dunque l'opponibilità del giornale nautico e degli eventi di navigazione ivi indicati anche nei confronti della curatela.

Formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito: *atteso che l'art. 178 cod. nav. prevede che le annotazioni ivi effettuate relative all'esercizio della nave fanno prova anche in favore dell'armatore quando sono regolarmente effettuate, valuti codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se integri il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 178 cod. nav. in relazione all'art. 2710 c.c., la sentenza che estenda la efficacia probatoria delle annotazioni medesime anche a carico di soggetti terzi rispetto alle parti dei rapporti cui quelle scritture si riferiscono e segnatamente della curatela, in relazione alla fase dell'accertamento dei crediti L. Fall., ex art. 98.*

2.3.1.- Il motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte, il giornale nautico ha efficacia probatoria a favore di imprenditore nautico anche nei confronti di altro imprenditore e non solo relativamente a quanto sia direttamente inerente all'esercizio nautico ma anche a quanto vi si riconnette in via indiretta. Attesa la veste speciale e, sotto alcuni aspetti pubblicistica del comandante della nave il giornale nautico come il giornale di rotta è equiparato ad atto pubblico. Detti libri conservano integra la loro efficacia probatoria nella istruttoria che si svolge in sede giudiziale, anche nel caso in cui non abbia avuto luogo la indagine stragiudiziale diretta a confermare o meno la relazione del capitano (Sez. 1, n. 1714/1965; Sez. 1, n. 2899/1976).

2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno con riferimento alle risultanze della C.T.U. che la Corte stessa, nella sentenza impugnata, definisce eccedente l'incarico affidatogli.

2.4.1.- Il motivo è inammissibile perché parte ricorrente non ha formulato la sintesi del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice